

CODICE DI COMPORTAMENTO

Cristalfarma S.r.l.

(da far visionare e firmare per presa visione a tutti i Collaboratori)

Revisione 0

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 luglio 2023

SOMMARIO

- 1. Presentazione della società**
- 2. Mission e valori guida di Cristalfarma**
- 3. Presentazione del Codice di Comportamento**
- 4. Standard Etici di comportamento**
- 5. Criteri guida nelle politiche verso i collaboratori**
- 6. Criteri guida per i collaboratori**
- 7. Violazione del Codice di Comportamento e sanzioni**
- 8. Attuazione del Codice di comportamento**

1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

Cristalfarma S.r.l. è un'azienda italiana a capitale privato fondata nel 2004 e specializzata nella commercializzazione di integratori alimentari e dermocosmetici a base fitoterapica.

I prodotti vengono sviluppati in-casa, attraverso l'ausilio di competenze sia interne che esterne, come università e ospedali, e sono tutti proprietari, così come i relativi marchi.

Tutte le referenze Cristalfarma sono fabbricate da terzisti e vendute unicamente in farmacia e sul sito di Cristalfarma stessa.

Per la società lavorano circa 120 persone, di cui 80 sono agenti monomandatari che forniscono informazioni, aggiornamenti e materiali relativi ai prodotti della società ai medici di riferimento italiani, dei quali sono riusciti, negli anni, a guadagnarsi stima e fiducia (i "Collaboratori").

Il management di CRISTALFARMA crede fermamente che la creazione di valore, determinata dal soddisfacimento dei bisogni della comunità scientifica e dei pazienti, possa essere ottenuta solo attraverso la dovuta considerazione di principi e valori etici e comportamentali che si manifestano attraverso il rispetto:

- degli interessi di tutte le categorie di soggetti che a vario titolo entrano in relazione con il CRISTALFARMA (azionisti, dipendenti e Collaboratori, clienti e fornitori, finanziatori, partners commerciali, consulenti, ecc.),
- delle vigenti leggi e normative, locali e comunitarie,
- dei principi di eticità e correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori.

2 MISSION E VALORI GUIDA DI CRISTALFARMA

La mission di CRISTALFARMA

La creazione di valore per gli azionisti, attraverso la soddisfazione dei bisogni della comunità scientifica e dei pazienti, nel dovuto rispetto degli interessi di tutte le categorie di soggetti interessati, costituisce la missione principale di CRISTALFARMA. Ciò sarà sempre ispirato all'attenzione rigorosa al rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Rilevanza primaria assumono inoltre il servizio alla comunità scientifica ed il contributo alla formazione della classe medica e dei farmacisti, attraverso i quali CRISTALFARMA intende mantenere e migliorare la propria immagine di azienda riconosciuta per l'elevato contributo scientifico fornito alla classe medica e farmacista ed il comportamento ispirato a principi etici.

I valori del CRISTALFARMA

- Etica
- Rispetto di ogni individuo
- Solidarietà
- Sostenibilità e rispetto dell'ecosistema
- Innovazione
- Determinazione, Competitività, Spirito vincente
- Rispetto delle esigenze del paziente e della Comunità Scientifica
- Cooperazione con i clienti e i fornitori
- Continuità nel tempo e sotto il profilo generazionale
- Capacità di mantenimento dei valori e di rinnovamento sereno
- Attenzione alle esigenze dei dipendenti, in termini di creazione di un ambiente di lavoro sereno, rispettoso e motivante nel quale le persone possano realizzare le loro ambizioni personali e professionali

3 PRESENTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Preambolo

Il Codice di Comportamento di CRISTALFARMA è un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione che, oltre a individuare gli standard etici di riferimento, evidenzia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in CRISTALFARMA, siano essi dipendenti, consulenti, agenti, partner commerciali o comunque soggetti legati da un rapporto di collaborazione (insieme di soggetti nel seguito definiti come “**Collaboratori**”).

In quanto organizzazione responsabile sotto il profilo etico, sociale e ambientale, CRISTALFARMA ritiene importante instaurare un rapporto leale con i Collaboratori, con i partner commerciali, con le autorità e con il pubblico.

Il successo della nostra attività imprenditoriale dipende infatti dalla capacità di mantenere la fiducia di questi stakeholder essenziali.

Il Codice di Comportamento svolge un ruolo fondamentale nel mantenere questa fiducia e CRISTALFARMA si impegna a diffonderne il contenuto a quanti entreranno in relazione con esso.

Il Codice di Comportamento è anche uno strumento di governance e, in quanto tale, parte integrante del Sistema di Controllo Interno e delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro nelle aziende collegate a CRISTALFARMA.

Il Codice di Comportamento è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società conformemente al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Obiettivi del Codice di Comportamento

Principale obiettivo del Codice di Comportamento è definire le linee guida e le norme comportamentali ai quali i Collaboratori di CRISTALFARMA devono attenersi per prevenire il rischio di comportamenti non etici.

In particolare, esse mirano a promuovere:

- Comportamenti conformi alle leggi e alle normative vigenti Italiane e Comunitarie
- Lealtà nei confronti di CRISTALFARMA
- Correttezza, rispetto e cortesia nei rapporti tra Collaboratori
- Rispetto degli interessi di ogni altro interlocutore (clienti, partner commerciali, autorità governative e comunità pubblica)
- Etica e rispetto delle regole della concorrenza

- Professionalità e diligenza nello svolgimento dei propri compiti.

Ambito di applicazione del Codice di Comportamento

Le norme del Codice di Comportamento si applicano senza eccezioni a tutte le attività e a tutti gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori esterni di CRISTALFARMA in Italia e in tutti gli altri Paesi nei quali il CRISTALFARMA opera.

Il Codice di Comportamento è alla base di tutte le linee guida e le procedure, presenti e future, adottate e/o applicate da CRISTALFARMA.

Il Codice di Comportamento considera anche alcune aree fondamentali della responsabilità individuale relative allo svolgimento del rapporto di lavoro; esse sono:

- Uso e tutela delle informazioni aziendali.
- Conflitto d'interessi.
- RegISTRAZIONI e scritture contabili.
- Rapporti con la P.A., organizzazioni politiche e sindacali.
- Salute, sicurezza e ambiente.

4 STANDARD ETICI DI COMPORTAMENTO

CRISTALFARMA rifiuta i comportamenti che si discostano dai seguenti standard:

Conformità alle leggi

CRISTALFARMA opera nel rispetto delle leggi e normative vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni e di quelli associativi.

Il perseguimento dell'interesse di CRISTALFARMA non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di onestà, correttezza, legittimità, trasparenza. Vanno evitate tutte le situazioni che hanno il fine esclusivo di influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

Imparzialità

Nelle relazioni con tutte le parti interessate, CRISTALFARMA evita ogni discriminazione basata sull'età, sul genere e l'orientamento sessuale, la provenienza geografica e l'origine etnica, le opinioni politiche, le credenze religiose o lo stato di salute dei suoi interlocutori e collaboratori.

Professionalità e valorizzazione delle risorse umane

CRISTALFARMA garantisce un adeguato grado di professionalità nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri Collaboratori.

A tal fine, CRISTALFARMA è impegnata a valorizzare ed accrescere le competenze delle proprie risorse umane, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.

Riservatezza

CRISTALFARMA garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso in conformità alle disposizioni di legge.

Ai Collaboratori di CRISTALFARMA è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività professionale.

Correttezza in caso di conflitti di interesse

Nello svolgimento di ogni attività, CRISTALFARMA opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto

di interesse”, oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell’impresa e dei suoi azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

Valorizzazione dell'investimento azionario

CRISTALFARMA si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell’impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l’investimento dei propri capitali.

Concorrenza libera e leale

CRISTALFARMA riconosce la libera concorrenza in un’economia di mercato quale fattore decisivo di crescita e costante miglioramento aziendale. CRISTALFARMA intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, CRISTALFARMA si impegna a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso.

In particolare, CRISTALFARMA garantisce che l’autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia della persona, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei dipendenti.

Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

CRISTALFARMA si impegna a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

Trasparenza e completezza dell’informazione

Le informazioni che vengono diffuse da CRISTALFARMA sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la Società stessa.

Protezione della salute e dell'integrità della persona

Ai Collaboratori, la cui l'integrità fisica e morale è considerata valore primario di CRISTALFARMA, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Tutela dell'ambiente

CRISTALFARMA, al fine di attuare una concreta politica ambientale, sensibilizza i Collaboratori e promuove iniziative di miglioramento per una diffusa tutela dell'ambiente.

5 CRITERI GUIDA NELLE POLITICHE VERSO I COLLABORATORI

CRISTALFARMA evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri Collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai Collaboratori e/o su considerazioni di merito.

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità.

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nell'azienda mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita professionale (ad esempio, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità).

CRISTALFARMA mette a disposizione di tutti i Collaboratori strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

CRISTALFARMA si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Collaboratori; inoltre, opera per preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La privacy del Collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al Collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei Collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun Collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

CRISTALFARMA si impegna a tutelare l'integrità morale dei Collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, ma non limitatamente ad esse,

allusioni di qualsiasi tipo insistenti e continuate, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali).

Il Collaboratore che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., dovrebbe segnalare senza ritardi l'accaduto all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del Codice di Comportamento.

6 CRITERI GUIDA PER I COLLABORATORI

Conformità alle leggi

La conformità dei comportamenti alla legge è un requisito inderogabile per CRISTALFARMA e per tutti i suoi Collaboratori. Ogni Collaboratore deve essere a conoscenza delle implicazioni di legge relative alla sua attività.

Il comportamento dei Collaboratori di CRISTALFARMA, oltre che ad essere in sintonia con le politiche aziendali, deve fondarsi su principi di collaborazione, responsabilità, professionalità e diligenza.

Laddove la coerenza tra le norme della diligenza professionale e di legge non sia di immediata comprensione, verranno in rilievo capacità di giudizio e buon senso; ogni Collaboratore si consulterà e riceverà consigli e indicazioni dai rispettivi responsabili e/o referenti, ove necessario.

Conflitto di interessi

Tutte le decisioni prese e le scelte imprenditoriali effettuate per conto di CRISTALFARMA devono corrispondere al suo migliore interesse. Pertanto, ciascun Collaboratore è tenuto ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, con particolare riferimento a interessi personali (es. l'esistenza di partecipazioni finanziarie o di rapporti commerciali o personali con fornitori, clienti o concorrenti) che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio del Collaboratore ed entrare in contrasto con le sue responsabilità nei confronti del CRISTALFARMA.

Ogni dipendente delle Società di CRISTALFARMA deve immediatamente riferire al proprio superiore gerarchico qualsiasi situazione che costituisca o generi un conflitto di interessi. In particolare, il dipendente deve comunicare per iscritto l'esistenza di un rapporto lavorativo su base stabile con una società non appartenente a CRISTALFARMA, o di qualsiasi relazione di tipo finanziario, commerciale, professionale, familiare o amichevole tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti di un terzo.

Comportamenti corruttivi

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi di CRISTALFARMA e collegati all'attuazione dei suoi programmi, sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate.

CRISTALFARMA non tollera alcun tipo di comportamento corruttivo. Sia esso nei confronti dei pubblici ufficiali, o di qualsivoglia soggetto connesso o collegato con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti un incarico pubblico, nonché nei confronti di soggetti

privati con i quali abbiano ad avere rapporti nell'interesse della società, in qualsiasi modo o forma in cui il comportamento si espliciti.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali consuetudini e le disposizioni di legge a riguardo, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a CRISTALFARMA. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o beneficio a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

I collaboratori di CRISTALFARMA che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione al proprio diretto superiore o referente, che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di CRISTALFARMA in materia.

Le norme sopra menzionate non possono essere eluse neppure attraverso terzi che hanno un qualsivoglia rapporto di collaborazione con CRISTALFARMA.

Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

CRISTALFARMA non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

Rapporti con clienti e operatori sanitari

I collaboratori di CRISTALFARMA conformano il loro comportamento alle leggi applicabili, al Codice Deontologico di Farmindustria (in Italia) e alle eventuali altre norme specifiche che il CRISTALFARMA dovesse adottare al riguardo.

Nel caso specifico della effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Rapporti con fornitori

Le relazioni con i fornitori sono regolate da principi comuni per tutta CRISTALFARMA.

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di bene e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità, affidabilità.

Rapporti con le Istituzioni e i mezzi di comunicazione

Ogni rapporto con le Istituzioni (nazionali o internazionali) e i mass media è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a rappresentare le attività di CRISTALFARMA, a rispondere a richieste, a rendere nota la posizione su temi rilevanti per CRISTALFARMA.

A tal fine, CRISTALFARMA si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali e i mass media a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
- Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali e i mass media avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice di CRISTALFARMA.

Rapporti con la Comunità scientifica

Ai sensi del presente Codice di Comportamento si applicano tutte le prescrizioni inserite nel Codice Deontologico Farmaindustria e quanto necessario a garantire l'eticità dell'informazione scientifica, nei termini previsti dalle leggi applicabili.

La società CRISTALFARMA può instaurare ogni sorta di rapporto, anche di consulenza, con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto, conformemente a quanto previsto dalle procedure interne.

Rapporti economici con associazioni, contributi e sponsorizzazioni

CRISTALFARMA può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale e scientifico o benefico e che abbiano respiro nazionale.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, CRISTALFARMA presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura e devono essere comunque improntate ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile alla missione di CRISTALFARMA;

- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di CRISTALFARMA;
- rispetto dei principi etici e deontologici applicabili, nonché delle prescrizioni di legge applicabili.

Trasparenza della contabilità, documentazione e rendicontazione

L'impegno di CRISTALFARMA è indirizzato a massimizzare il valore a lungo termine per gli azionisti. Per tenere fede a questo impegno, CRISTALFARMA adotta adeguati standard di pianificazione finanziaria e di controllo e sistemi di contabilità coerenti ed adeguati ai principi contabili applicabili a Cristalfarma stessa.

Nell'espletare tale prassi, CRISTALFARMA opera con la massima trasparenza contabile. Tale trasparenza si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, tale da consentire l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata dell'operazione. Ciascuna registrazione contabile, a sua volta, deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni Collaboratore di CRISTALFARMA operare in modo che i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, nonché far sì che la relativa documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. Pertanto, i dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o gravi trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si basano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore gerarchico e/o alla funzione Amministrazione e Finanza e all'Organismo di Vigilanza.

CRISTALFARMA cura la tempestiva elaborazione di rendiconti finanziari periodici completi, accurati, attendibili, chiari e comprensibili.

Ai Collaboratori è vietato esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge ed al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di CRISTALFARMA, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Tutela delle informazioni aziendali

Il Collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Ogni informazione ottenuta da un Collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di CRISTALFARMA.

Le informazioni sono trattate da CRISTALFARMA nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati. In particolare, la società:

- ha definito un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

I Collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni, procedure interne, codici di accesso e password riservate.

A seguito della cessazione del rapporto professionale con CRISTALFARMA, quale ne sia la causa, i Collaboratori si impegnano espressamente a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare ogni e qualsiasi nozione, dato, informazione o progetto di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto stesso e che non sia di dominio pubblico.

Tali informazioni riservate non potranno essere comunicate a terzi, né utilizzate in alcun modo, se non previa autorizzazione scritta da parte di CRISTALFARMA .

Le informazioni relative alle attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate, dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali ed apprestando gli opportuni mezzi di tutela della confidenzialità, con università, istituti di ricerca pubblici e privati, enti ospedalieri.

In tale contesto CRISTALFARMA rispetta le prerogative accademiche e le tradizioni dei suoi partners, così come l'esigenza dei ricercatori di veder pubblicati i risultati dei loro studi, fatta salva la tutela della proprietà industriale.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

Tutela dei beni aziendali

Ogni Collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni Collaboratore deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

L'azienda si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (Legge sulla Privacy, Statuto dei Lavoratori, ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi ed offensivi.

Tutela dei diritti d'autore

CRISTALFARMA condanna qualunque comportamento volto a violare i diritti d'autore; i dipendenti sono quindi tenuti a rispettare le procedure e le prescrizioni del Modello previste per garantirne la tutela.

Concorrenza

CRISTALFARMA dà piena e scrupolosa osservanza ai principi e alle regole della libera concorrenza e alla normativa antitrust. I collaboratori sono tenuti a comunicare ai propri responsabili tutte le iniziative di potenziale rilevanza antitrust da loro intraprese.

Le intese tra imprese e comunque tutte le situazioni che possano avere effetto distorsivo sulla concorrenza, in particolare gli accordi che contengano clausole di esclusività, vincoli alla determinazione del prezzo, restrizioni territoriali, sono soggette alla legislazione antitrust.

La verifica degli esperti legali deve essere richiesta preventivamente in ogni caso di potenziale conflitto con le norme antitrust.

CRISTALFARMA non nega, occulta o ritarda alcuna informazione richiesta dall'autorità garante della concorrenza e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collaborano attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

CRISTALFARMA condanna qualunque comportamento che possa danneggiare indebitamente l'immagine dei concorrenti e dei loro prodotti nonché qualsiasi comportamento che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose contro l'industria e il commercio, attraverso, ad esempio, la vendita di un prodotto per un altro, o comunque di un prodotto avente origine, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro

I dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti ad assicurare il pieno rispetto delle norme di legge, dei protocolli e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela dell'Ambiente e della Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro.

7 VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

Controlli

Il Codice di Comportamento costituisce uno degli elementi fondanti del sistema dei controlli ed è parte integrante del modello organizzativo attuato dalla società in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi ma anche delle disposizioni e procedure interne.

Il management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare specifici programmi di verifica.

Osservanza del Codice di Comportamento, segnalazioni delle violazioni all'Organismo di Vigilanza

L'osservanza delle norme del Codice di Comportamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Essa deve altresì considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con CRISTALFARMA.

Il management di CRISTALFARMA ha la responsabilità di far sì che le aspettative di CRISTALFARMA nei confronti dei collaboratori siano da questi comprese e messe in pratica. Il management, pertanto, deve assicurare che gli impegni espressi nel Codice di Comportamento vengano attuati.

Allo scopo di garantire l'effettiva applicazione del Codice di Comportamento, CRISTALFARMA - nel rispetto della privacy e dei diritti individuali - predispone canali di informazione tramite i quali tutti coloro che vengano a conoscenza di eventuali casi di inosservanza del Codice all'interno di CRISTALFARMA possano riferire, liberamente, direttamente ed in maniera riservata, all'Organismo di Vigilanza di CRISTALFARMA S.r.l, al suo indirizzo di riferimento.

Le segnalazioni, in ogni caso, vanno effettuate per iscritto mediante uno dei seguenti canali:

- posta indirizzata a: Cristalfarma S.r.l. – Via S. G. Cottolengo, 15 – 20143 Milano (Italia) – all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;

➤ e-mail indirizzata a: odv@cristalfarma.com

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento, sarà cura di CRISTALFARMA garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato all'Organismo di Vigilanza di CRISTALFARMA S.r.l. la violazione dei contenuti del Codice di Comportamento o delle procedure interne.

Peraltro, a seguito della segnalazione l'azienda farà tempestivamente seguire opportune verifiche ed adeguate misure sanzionatorie.

Il sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice di Comportamento e nelle procedure previste dai protocolli interni compromette il rapporto fiduciario tra CRISTALFARMA ed i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori, partners commerciali e finanziari.

Le violazioni saranno perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso l'adozione – nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente – di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

I provvedimenti disciplinari per le violazioni del Codice di Comportamento sono adottati dai superiori gerarchici, informandone l'Organismo di Vigilanza, in coerenza con le leggi vigenti e con i relativi contratti di lavoro nazionali o aziendali. Essi possono giungere sino all'allontanamento dalla società degli stessi responsabili.

Costituisce violazione del Codice di Comportamento anche qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Codice o richieste di chiarimento sulle sue modalità applicative. Inoltre, va considerato violazione del Codice il comportamento chi accusi altri dipendenti di violazione, con la consapevolezza che tale violazione non sussiste.

Gli effetti delle violazioni del Codice di Comportamento e dei protocolli interni devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con CRISTALFARMA: a tal fine CRISTALFARMA provvede a diffondere il Codice di Comportamento e i protocolli interni, nonché ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Il CRISTALFARMA, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso

rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice di Comportamento ed attenersi alle procedure e regolamenti previsti dai protocolli annessi.

8 ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Adozione e diffusione del Codice di Comportamento

Gli aggiornamenti e revisioni del Codice di Comportamento vengono definiti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione di CRISTALFARMA. Essi tengono conto dei contributi ricevuti da dipendenti e da terzi, delle evoluzioni normative e delle best practices nazionali e internazionali, nonché dell'esperienza acquisita nell'applicazione del Codice stesso.

Il Codice di Comportamento (unitamente alle suddette eventuali modifiche) è portato a conoscenza di tutti i Collaboratori di CRISTALFARMA con le modalità più appropriate, ed è esposto nella bacheca e pubblicato nella intranet aziendale.

Una copia cartacea viene distribuita al personale in servizio e futuro e agli altri collaboratori, e può essere richiesta all'Ufficio del Personale o all'Organismo di Vigilanza.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento, CRISTALFARMA predispone e realizza un piano di formazione, con iniziative mirate secondo la funzione, il ruolo e le responsabilità dei collaboratori.

La responsabilità dell'applicazione è affidata al Consiglio di Amministrazione della società CRISTALFARMA.